



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio I.9

OGGETTO: Integrazione della nota prot. AOODGOSV 13053 del 14.6.2019. Indicazioni sulla procedura per il rimborso delle tasse scolastiche non dovute.

Com'è noto, con la nota prot. AOODGOSV 13053 del 14.6.2019, sono state fornite indicazioni sull'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, derivanti dall'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 370 del 19 aprile 2019, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Con la presente nota, sentita l'Agenzia delle Entrate, si fornisco indicazioni sul rimborso delle tasse per gli studenti che, seppure esonerati, avessero provveduto al pagamento delle stesse.

Il rimborso delle tasse avviene secondo le modalità previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 18173, del 7 febbraio 2014, che disciplina l'utilizzo delle procedure automatizzate per tutti i rimborsi di tasse e imposte, dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati all'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento, che ad ogni buon conto si allega, è rinvenibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it all'indirizzo "Enti e P.A. > Rimborsi > rimborso generico > normativa e prassi". Nel medesimo sito sono disponibili tutte le istruzioni necessarie per chiedere l'eventuale rimborso delle tasse in argomento.

Si segnala in particolare il punto 3 del Provvedimento n. 18173 del 7 febbraio 2014, dedicato alle "Modalità di pagamento dei rimborsi", che dispone:

3.1 Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario.

3.2 In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene:

a) in contanti, tramite l'invio di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3.3 Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3.4 Gli effetti della scelta esercitata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali, si applicano a tutti i rimborsi da erogare al contribuente. La scelta è valida fino ad eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione. In tal caso, la nuova scelta espressa si applica ai rimborsi che non siano ancora confluiti nelle liste di rimborso di cui al punto 2.



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Allegato 1: Provvedimento Agenzia Entrate n. 18173 del 7 febbraio 2014

S.d.